

FAQ REQUISITI PER IL COMMERCIO

D: La pratica svolta per 2 anni negli ultimi 5, in qualità di coadiuvante in un'attività di commercio al dettaglio di alimentari, può essere riconosciuta valida, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione (bar tipologia 2), annessa all'attività di distributore carburanti già esercitata dallo stesso soggetto?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 208369 del 04/11/2011, riconosce il possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi. La professionalità deve essere comprovata da idonea documentazione attestante anche l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente con riferimento alla necessaria condizione di dipendente qualificato espressa dalla legge, a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

D: Quale procedura occorre applicare nel caso di assenze del delegato di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.?

R: Ai sensi della L.R. n. 38/2006 dell'art. 5 comma 7, il soggetto in possesso del requisito professionale deve essere normalmente presente nel locale e condurre personalmente l'attività, è tuttavia da ritenere che ciò non implichi l'obbligo della sua presenza costante senza alcuna interruzione, dovendo essere salvaguardata la possibilità, per lo stesso, di assentarsi sporadicamente per comuni esigenze. Nel caso di assenza prolungata e ricorrente del soggetto delegato, si renderà pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo delegato ai fini della conduzione personale dell'attività di cui trattasi.

D: L'attestato di partecipazione al corso per "Addetto alla somministrazione e commercializzazione di alimenti e bevande" rilasciato dalla Regione Molise può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: La DGR n. 13-2089 del 24/05/2011, prevede nella Sezione II al punto 2.1.4- Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte – che se nella Regione C, tale titolo viene considerato sufficiente per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, lo stesso è riconosciuto valido in Regione Piemonte, secondo il principio di reciprocità.

D: L'attestato di partecipazione al "Corso di formazione professionale per l'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio di generi alimentari", rilasciato dalla Regione Campania, può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio di generi alimentari?

R: La DGR n. 13-2089 del 24/05/2011, prevede nella Sezione II al punto 2.1.4- Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte – che se nella Regione Campania, tale titolo viene considerato sufficiente per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, lo stesso è riconosciuto valido in Regione Piemonte, secondo il principio di reciprocità.

D: Il Diploma di “Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere”, di durata quinquennale, conseguito negli anni 1985-1986, può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15.04.2011, ha precisato che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Conseguentemente, , nella fattispecie in questione, è considerato valido il Diploma di “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere” in quanto, era contemplata, al secondo anno di corso, la materia “Chimica ed elementi di merceologia”, la cui presenza in ambito didattico è considerata idonea ai fini della qualificazione professionale richiesta.

D: Il Diploma di “Perito Turistico, può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 43265 del 08.03.2011, ha ritenuto che tale titolo non possa essere considerato valido, ai fini del riconoscimento del requisito professionale per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in base alla verifica del relativo percorso formativo.

D: La pratica svolta in qualità di amministratore e titolare di una cooperativa agricola, che ha come attività la raccolta e la trasformazione del latte, la vendita prodotti caseari e di prodotti agricoli, può ritenersi valida, ai fini della qualificazione professionale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con Risoluzione Ministeriale n. 153214 del 09.08.2011, in relazione al riconoscimento della qualificazione professionale di cui all’art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, nei confronti degli imprenditori che hanno svolto, in connessione con attività agricole o della pesca, un’attività caratterizzata dalla manipolazione, conservazione, trasformazione o commercializzazione o somministrazione di prodotti agricoli, zootecnici e ittici.

Inoltre, il MISE, con risoluzione n. 44496 del 9 marzo 2011, ha precisato che viene riconosciuto il requisito professionale, ai fini dell’avvio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71 comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, l’esercizio in proprio dell’attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

D: L’attestato di qualifica di “Operatore Sala Bar”, della durata di 600 ore conseguito nel 2010 presso una struttura formativa di Alessandria, è da considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: La Regione Piemonte, con la DGR n. 13-2089 del 24/05/2011, ha stabilito i criteri per il riconoscimento delle qualifiche regionali ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo, nella sezione II - che il corso effettuato deve avere una durata uguale o superiore alle 1000 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale, oppure una durata uguale o superiore alle 400 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale di specializzazione “post qualifica” o “post diploma”.

Pertanto, l’attestato in oggetto non è da considerarsi qualifica professionale idonea per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande perché minore alle 1000 ore.

D: L’attestato di frequenza al corso di “Elementi di Panificazione” della durata di 51 ore e l’attestato di frequenza al corso “Tecniche di Pasticceria” della durata di 30 ore, conseguiti presso una struttura formativa di Acqui Terme, sono da considerarsi idonei, ai fini del

riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare?

R: La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, nelle Sezioni I e II, ha stabilito i requisiti degli enti gestori dei corsi, le modalità di organizzazione, le materie e la durata dei corsi di formazione professionale, prevedendo un corso di formazione professionale della durata di 100 ore per l'accesso e l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Pertanto, si ritiene che gli attestati di frequenza ai corsi in oggetto non possano essere considerati validi, ai fini del riconoscimento del requisito professionale, poiché il piano formativo dei corsi in argomento non soddisfa pienamente i contenuti previsti dal corso di formazione professionale regionale di durata 100 ore che abilita all'esercizio dell'attività in oggetto.

D: La pratica svolta in qualità di Barista, inquadrato al 5° livello, dal 09.11.2007 al 24.03.2010 presso l'Hotel X, può essere riconosciuta valida, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: In riferimento alla pratica professionale svolta, ai sensi della disposizione di cui all'art. 71, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 59/2010 si ritiene che l'attività svolta dall'interessato dal 09/11/2007 al 24/03/2010, sia sufficiente e idonea a concretare il requisito richiesto dal dettato normativo e quindi possa essere considerata valida per il riconoscimento del requisito professionale ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

D: Il Diploma di qualifica professionale di "Addetto ai Servizi Alberghieri di Sala e Bar", conseguito nel 1984 presso l'Istituto Alberghiero di Stato di Pinerolo, è valido ai fini del riconoscimento del requisito professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti. Il diploma di qualifica triennale confluisce nel settore "Servizi" con indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Servizi alberghieri e della ristorazione", indirizzo "Tecnico dei servizi ristorazione", secondo il previgente ordinamento.

Pertanto, si ritiene che il diploma di qualifica in oggetto, purchè triennale, possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione.

D: Il Diploma di "Tecnico dei Servizi Sociali" è da considerarsi idoneo, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari,?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Il Diploma di "Tecnico Servizi Sociali", confluisce nel Settore "Servizi" con indirizzo "Servizi Socio Sanitari" del nuovo ordinamento, all'interno del quale sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale suddetta.

Pertanto si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido ai fini riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari .

D: Il Diploma di Geometra può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 94958 del 22 luglio 2010, ha ritenuto che sono da considerarsi abilitanti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari, i titoli di studio nel cui percorso formativo ci sia la presenza di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, come ad esempio la materia "merceologia".

Pertanto, le materie oggetto del corso di studio in argomento non consentono di riconoscere valido il Diploma di Geometra, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari.

D: La pratica svolta da un dipendente con contratto di apprendistato per tre anni negli ultimi cinque, presso un esercizio di somministrazione, è da considerarsi valida ai fini della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011 ha precisato che non si può considerare requisito professionale valido la pratica commerciale acquisita in forza di un contratto di apprendistato.

D: L'attestato di qualifica professionale di "Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive" conseguito nel 2007/2008 con un corso della durata di 600 ore, è da considerarsi requisito professionale valido, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande?

R: La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011- ha stabilito i requisiti degli enti gestori dei corsi, le modalità di organizzazione, le materie e la durata dei corsi di formazione professionale. In particolare, la Sezione II prevede i criteri per il riconoscimento delle qualifiche professionali regionali secondo i quali il corso deve avere una durata uguale o superiore alle 1000 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale, oppure una durata uguale o superiore alle 400 ore se si tratta di un attestato di qualifica professionale di specializzazione "post qualifica" o "post diploma".

Pertanto, si ritiene che sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. suddetta, l'attestato di qualifica professionale di "Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive", non può ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, previsti dall'art. 71, comma 6, lett. a) del D.L.gs n. 59/2010.

D: L'attestato di partecipazione al corso in "Tecniche di base di gastronomia – Pasticceria", conseguito nell'anno 2011, con un corso della durata di 60 ore, è da considerarsi requisito professionale valido, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande?

R: L'attestato di partecipazione al corso in "Tecniche di base di gastronomia– Pasticceria", sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, - Sezione III – non può ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, in quanto non attinente alle unità formative previste dal corso di somministrazione di durata 100 ore.

D: Il Diploma di qualifica professionale per "Operatore dei servizi di ricevimento" può ritenersi valido, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 118233 del 21/06/2010 e n. 127674 del 06/07/2011, ritenendo che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali "principi di

alimentazione”, “laboratorio di cucina”, “laboratorio di sala-bar”, poiché abilitanti alla qualificazione professionale richiesta..

D: La pratica svolta presso un’azienda agricola che vende i propri prodotti da parte di un dipendente - inquadrato nella quinta categoria del c.c.n.l. impiegati agricoli, è da considerarsi valida ai fini della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti alimentari?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere prot. n. 10611 del 06.07.2011, ha ritenuto che il soggetto in questione non possa considerarsi “dipendente qualificato”, come richiesto dal dettato normativo per il riconoscimento dei requisiti professionali, poiché in base alle informazioni fornite dalla specifica declaratoria di livello, appartengono a tale categoria quegli impiegati che esplicano mansioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale. Conseguentemente, l’interessato non può ritenersi in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla legge per l’esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

D: La pratica svolta dal 2009, in qualità di consulente in forma autonoma per conto di imprese operanti nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, e presso aziende agricole, è da considerarsi valida ai fini della qualificazione professionale per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti alimentari?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere prot. n. 15495 del 24/10/2012, ha ritenuto che la tipologia lavorativa del soggetto in questione, identificabile come attività consulenziale svolta in forma autonoma, non possa rientrare in nessuna delle condizioni previste dal dettato normativo di legge, anche alla luce della modifica legislativa intervenuta ad opera del D.Lgs. n. 147/2012, che ammette il riconoscimento dei requisiti professionali a chi ha esercitato in proprio l’attività di cui trattasi, oltre al dipendente qualificato, al socio lavoratore e posizioni equivalenti, nonché al coadiutore familiare. Pertanto, l’interessato non può ritenersi in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla legge per l’esercizio delle attività suddette.

D: Il Diploma di qualifica professionale “Addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo”, conseguito nel 1978 presso l’Istituto Professionale Maggia di Stresa, può ritenersi valido, ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha ritenuto che sono da considerarsi abilitanti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di vendita di prodotti alimentari, i titoli di studio nel cui percorso formativo ci sia la presenza di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, come ad esempio la materia “merceologia”.

Pertanto, le materie oggetto del corso di studio in argomento consentono di riconoscere valido il Diploma di qualifica professionale “Addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo”, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari.

D: Il Diploma Tecnico Femminile, conseguito nell’anno scolastico 1996/1997 presso l’Istituto Tecnico Femminile “Santorre di Santarosa” di Torino, può ritenersi valido, ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita di alimentari?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso, con risoluzione n. 132308 del 30/09/2010, in merito alla validità del titolo di studio in argomento, ritenendo che la durata quinquennale e le materie tra le quali “Merceologia”, oggetto del corso di studio, consentono di riconoscere i requisiti professionali richiesti dalla legge.

D: Il diploma di laurea di Tecnico di Neurofisiopatologia è da considerarsi valido ai fini della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello sviluppo Economico con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha indicato al punto 1.1. le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Pertanto, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto il diploma di laurea in argomento rientra nella classe di laurea delle professioni sanitarie L/SNT3 – professioni sanitarie tecniche, come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1 della circolare.

D: L'Attestato di qualifica professionale regionale "Addetta sala/bar", conseguito nel 1987 con un corso biennale, è da considerarsi valido ai fini della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio di generi alimentari?

R: L'Attestato di qualifica professionale regionale "Addetta sala/bar", sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 - Sezione II - Tabella I - può ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio di generi alimentari.

D: Il corso per Sommelier può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di commercio di generi alimentari?

R: Con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, la Regione Piemonte ha stabilito i requisiti degli enti gestori dei corsi, le modalità di organizzazione, le materie e la durata del corso di formazione professionale regionale per l'accesso e l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione. Inoltre nella sezione II della suddetta deliberazione sono previsti i criteri per il riconoscimento di ulteriori qualifiche professionali.

Pertanto, il corso per Sommelier, non può ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali in quanto non rientrante nelle fattispecie indicate.

D: Il Diploma di scuola secondaria superiore di "Tecnico dell'arte bianca", di durata quinquennale, è da considerarsi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 ha precisato che sono da considerarsi abilitanti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di vendita di prodotti alimentari, i titoli di studio nel cui percorso formativo ci sia la presenza di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Inoltre, sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai fini dell'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

D: L'Attestato di qualifica professionale regionale "Assistente domiciliare e dei servizi tutelari" (ADEST), conseguito nel 1998 con un corso della durata di 900 ore, è da considerarsi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, si rileva che la durata del corso è inferiore alle 1000 ore, ma superiore alle 400 ore e conseguentemente deve trattarsi di un attestato di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA.

Inoltre sotto il profilo contenutistico, gli argomenti afferenti a tematiche igienico-sanitarie fanno riferimento ad un contesto socio sanitario, senza alcun collegamento agli alimenti.

Pertanto l'attestato in argomento non può ritenersi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge.

D: Attestato di qualifica professionale regionale “Operatore socio sanitario” (OSS), conseguito nell’anno formativo 2003 con un corso della durata di 1000 ore, è da considerarsi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, si rileva che, sotto il profilo contenutistico, che gli unici argomenti rilevanti rispetto al corso standard di formazione professionale di somministrazione sono: elementi di igiene e di primo soccorso, elementi di economia domestica, elementi di igiene e sicurezza.

Pertanto l'attestato in argomento non può ritenersi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge.

D: Il Diploma di qualifica professionale “Addetto alla Contabilità d’Azienda”, conseguito nel 1988 presso l’Istituto Professionale per il Commercio, è considerato valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito che è indispensabile, ai fini dell’acquisizione del requisito professionale richiesto, la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti.

Il suddetto Ministero, in merito al caso di specie, ha confermato la necessità della presenza della materia “merceologia”, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Conseguentemente, il Diploma di “Addetto alla Contabilità d’Azienda” conseguito nel 1988, non può essere riconosciuto valido, in quanto non compatibile sotto il profilo contenutistico.

D: La pratica svolta in qualità di coadiutore familiare dal 13 gennaio 2005 al 30 giugno 2007, presso un’impresa esercente l’attività nel settore alimentare, è da considerarsi valida ai fini della qualificazione professionale per lo svolgimento dell’attività di vendita di prodotti alimentari su area pubblica?

R: Tenuto conto della formulazione letterale dell’art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/210, si ritiene che l’attività svolta dall’interessato per due anni e cinque mesi, seppure sufficiente e idonea a concretare il requisito professionale richiesto dal dettato normativo, non possa essere valutata positivamente, poiché l’esperienza lavorativa richiamata alla lettera b) deve risultare acquisita con riferimento al quinquennio antecedente alla data di presentazione dell’istanza al comune competente per territorio (per autorizzazione di tipo A) o della SCIA al comune di rilascio del titolo autorizzatorio (per autorizzazione di tipo B), ovvero acquisita in entrambi casi nel quinquennio 2007-2012. Pertanto, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla ratio della norma, che ha previsto i due anni di pratica nell’ultimo quinquennio, a tutela dei consumatori finali, sono validi soltanto circa sei mesi corrispondenti al periodo temporale gennaio-giugno 2007.

D: L’Attestato di qualifica professionale regionale “Addetto cucina”, rilasciato dal Consorzio per la formazione professionale delle attività di montagna – Formont nell’A.F. 1995/1996 a seguito di un corso biennale, è da considerarsi idoneo ai fini della qualificazione professionale per lo svolgimento dell’attività di vendita di prodotti alimentari?

R: Sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 - Sezione II - il corso "Addetto cucina" è tra i corsi previsti nella Tabella I, che rappresentano requisito professionale idoneo, per il riconoscimento della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

D: Il Diploma di Tecnico con specializzazione "Tecnico delle Industrie Dolciarie", rilasciato dalla Scuola Tecnica ad Indirizzo Industriale di Torino nell'A.S. 1982/1983, è da considerarsi idoneo ai fini della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto che il titolo in questione possa considerarsi valido ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti professionali, sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali "Merceologia delle industrie dolciarie", "Panificazioni speciali", "Laboratorio merceologico delle industrie dolciarie", poiché attinenti alle materie del commercio, della preparazione o somministrazione degli alimenti.

D: L'Attestato di qualifica professionale "Addetto servizi all'impresa", conseguito nell'anno formativo 2003/2004 con un corso della durata di 2.400 ore riconosciuto dalla Regione Piemonte, è da considerarsi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari?

R: Sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, si rileva che, il corso di formazione per "Addetto servizi all'impresa" non ha correlazioni con gli elementi presenti nelle Unità formative relative a: sicurezza alimentare, nozioni di merceologia, gestione ed organizzazione dell'attività di preparazione e somministrazione, norme igienico sanitarie su preparazione, somministrazione e commercio, quali argomenti caratterizzanti il corso di formazione professionale per lo svolgimento delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, si ritiene che l'attestato non sia valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, previsti dall'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

D: L'attestato di qualifica "Introduzione ai processi produttivi: caffetteria e pasticceria", rilasciato dall'agenzia formativa "II. RR. Salotto e Fiorito" di Rivoli (TO), possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, che ha stabilito i requisiti degli enti gestori dei corsi, le modalità di organizzazione, le materie e la durata dei corsi formazione professionale, si ritiene che l'attestato di qualifica in argomento non possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 59/2010, poiché il piano formativo del corso non soddisfa pienamente i contenuti previsti dal corso regionale di durata 100 ore né l'attestato rientra tra le qualifiche elencate nella Tabella I della Sezione II della deliberazione suddetta, che abilitano all'esercizio dell'attività.

D: L'attestato di qualifica professionale di "Pizzaiolo", conseguito presso l'Agenzia Formazione Professionale Colline Astigiane, nell'anno formativo 2010/2011 con un corso di 600 ore, è da considerarsi idoneo per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari?

R: Sulla base delle indicazioni contenute nella Sezione I e II della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, e a seguito dell'istruttoria complementare svolta dalla Direzione Regionale Istruzione, formazione professionale e lavoro, al fine di individuare eventuali correlazioni tra le competenze e le relative attività acquisite con il corso in oggetto e quelle previste dal corso standard di formazione

professionale di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Sezione III della D.G.R. n. 13-2089/2011, è stato rilevato che le uniche materie parzialmente sovrapponibili fra i suddetti corsi sono: igiene della ristorazione, elementi di merceologica, norme HACCP.

Pertanto, l'attestato in argomento non può ritenersi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge.

D: La pratica commerciale svolta mediante la manipolazione ed il confenzionamento delle produzioni olivicole acquistate da terzi, ad opera dei soci di una società in accomandita semplice, che gestisce il frantoio oleario del comune, è da considerarsi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di vendita in Italia ed all'estero dei medesimi prodotti olivicoli?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo per l'avvio dell'attività in discorso, poiché la nuova formulazione dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato "addetto alla vendita o anche all'amministrazione", ma anche al soggetto "addetto alla preparazione degli alimenti" (cfr. risoluzione n. 5902 del 14/01/2011).

D: Il Diploma di "Tecnico per il Turismo" può ritenersi valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 3642/C del 15.04.2011, ha specificato che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In merito alla validità del titolo di studio in argomento, il suddetto Ministero si è espresso con risoluzione n. 43265 del 08.03.2011, con la quale ha ritenuto che tale titolo non possa essere considerato valido, ai fini del riconoscimento del requisito professionale per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in base alla verifica del relativo percorso formativo.

D: La pratica professionale, svolta presso circoli ricreativi ARCI come volontaria senza versamenti di contributi INPS e dal 04.03.2010 con contratto a tempo determinato a chiamata per un totale complessivo di 43 settimane, è da considerarsi valida ai fini della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 0208369 del 04.11.2011, ritenendo che la professionalità deve risultare documentabile e in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente con riferimento alla necessaria condizione di dipendente qualificato espressa dalla legge, anche a norma con le contribuzioni previdenziali previste. Inoltre, per ciò che concerne il servizio prestato a part-time (nel caso specifico al 50%) ai fini del riconoscimento del requisito professionale, il Ministero sopraccitato si è più volte espresso con proprie risoluzioni (Risoluz. n. 128621 del 27.09.2010 e n. 162942 del 11.11.2010), ritenendo che il monte ore lavorato con contratto part-time deve risultare corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno.

Nel caso di specie, si ritiene che il monte ore lavorato pari a 43 settimane, non sia sufficiente ai fini del riconoscimento del requisito professionale, poiché non raggiunge il 50% di quello con contratto a tempo pieno, corrispondente a 52 settimane.

D: La pratica commerciale di un socio accomandatario di una società in accomandita semplice che ha per oggetto la gestione di bar e ristorante dal 2009, è da considerarsi valida ai

fini della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Tenuto conto che il socio accomandatario di una Società in Accomandita Semplice è, per il diritto commerciale, il socio che lavora nell'azienda e presta la sua opera, tale periodo lavorativo è da considerarsi valido, ai fini del possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010.

D: Quali requisiti professionali occorre possedere per lo svolgimento dell'attività commercio al dettaglio di mangimi in scatola prodotti per animali d'affezione?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico con parere prot. n. 0155938 del 18/08/2011, e il Ministero della Salute hanno fornito precise indicazioni in merito, ritenendo che nessun requisito sia richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purchè, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all'alimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria.

D: Il socio di una società che gestisce un esercizio di somministrazione, può essere nominato delegato, tenuto conto che sarebbe presente nel locale soltanto alla fine della sua principale attività lavorativa?

R: Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 comma 7 della L.R. n. 38/2006 e a garanzia della professionalità nell'esercizio dell'attività, il soggetto in possesso del requisito professionale debba essere normalmente presente nel locale e condurre personalmente l'attività. Si ritiene tuttavia che ciò non implichi l'obbligo della sua presenza costante senza alcuna interruzione, dovendo essere salvaguardata la possibilità, per lo stesso, di assentarsi sporadicamente per comuni esigenze. Nel caso di assenza prolungata e ricorrente del soggetto delegato, si renderà necessario provvedere alla nomina di un nuovo o di un altro delegato. Ciò vale anche per il caso in cui il delegato svolga un'altra attività prevalente, essendo in proposito richiesta la sua presenza nell'esercizio di somministrazione per un arco di tempo significativo rispetto all'orario giornaliero di apertura dello stesso.

D: E' possibile nominare due delegati, in possesso dei requisiti professionali, con contratto part-time, ognuno per i propri orari, presso un esercizio di somministrazione, fermo restando il fatto che devono esser delegati per un solo esercizio sul territorio della Regione Piemonte?

R: Non si rilevano vincoli alla possibilità di nominare due delegati che svolgano la propria attività lavorativa con contratto part-time presso il medesimo locale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 della L.R. 38/2006 s.m.i., per le quali "non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di delegato per più esercizi di somministrazione".

D: Il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito negli anni 1974-1975, può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere prot. n. 0107174 del 06.06.2011, ha precisato che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o di altra scuola professionale almeno triennale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Conseguentemente, nella fattispecie in questione, è considerato valido il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale nel cui corso di studi sia stata compresa la materia "Merceologia".

D: L'attività di cuoco in forza di un contratto di lavoro part-time per n. 21 ore settimanali, può ritenersi valida, ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 128621 del 27/09/2010, ha fornito indicazioni circa il riconoscimento della pratica professionale acquisita con lavoro part-time, richiedendo nello specifico due anni di pratica anche nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno. Pertanto, il caso in oggetto è da considerarsi qualifica professionale idonea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

D: Il Diploma di Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo medico, può ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti alimentari?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare esplicativa n. 3642/C del 15.04.2011, ha individuato le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti. Pertanto la Laurea in Scienze Biologiche può considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e il commercio relativo al settore merceologico alimentare.

D: Il Diploma di qualifica triennale di Addetto alla Segreteria ed Amministrazione di albergo, conseguito nel 1974, può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare esplicativa n. 3642/C del 15.04.2011, ha precisato che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o di altra scuola professionale, almeno triennale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Conseguentemente, nella fattispecie in questione, è considerato valido il Diploma di qualifica di Addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo, nel cui corso di studi sia stata compresa la materia "Merceologia".

D: E' necessario l'assolvimento degli obblighi scolastici, per frequentare il corso professionale per il commercio, al fine dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di alimentari?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 39297 del 02/03/2011, ha precisato che la possibilità di frequentare un corso professionale per il commercio non è vincolata al possesso preventivo, da parte del soggetto aspirante, di alcun titolo di studio di istruzione secondaria né comunque di alcun titolo di studio, ferma restando l'evidente necessità, in via di fatto, che possieda le conoscenze di base minime fondamentali per frequentare utilmente tale corso professionale e consentire il prescritto "esito positivo" del corso stesso. La qualificazione professionale necessaria per intraprendere un'attività nel settore merceologico alimentare, sia di vendita sia di somministrazione, è inderogabilmente collegata al possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010.

D: Il Diploma di Perito Agrario può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 86656 dell'08/07/2010, ha ritenuto che il Diploma di Perito Agrario è riconosciuto requisito professionale valido, sulla base delle materie oggetto del corso di studio, nonché della capacità di formare figure professionali in grado

di occuparsi dell'amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione che la commercializzazione dei prodotti.

D: Il Diploma di Qualifica professionale di Operatore dei Servizi di Ricevimento, può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzioni n. 118233 del 21/06/2010 e n. 127674 del 06/07/2011, ha precisato che tale diploma può essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali "principi di alimentazione", "laboratorio di cucina", "laboratorio di sala-bar", poiché abilitanti ai fini della qualificazione in oggetto.

D: Il Diploma di Qualifica Professionale di Commis di cucina, conseguito presso l'ENAIP di Palermo nel 1984, può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: La DGR n. 13-2089 del 24/05/2011, prevede nella Sezione II al punto 2.1.4 - Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte – che se nella Regione Sicilia, tale titolo viene considerato sufficiente per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, lo stesso è riconosciuto valido in Regione Piemonte, secondo il principio di reciprocità.

D: L'attestato di frequenza e profitto del corso "Piccola ristorazione e catering" della durata di 350 ore, senza sostenimento dell'esame finale abilitante, può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari su area pubblica?

R: Nella fattispecie, si ritiene che non sia possibile riconoscere la validità dell'attestato, in quanto non si tratta di un attestato di idoneità all'esercizio del commercio nel settore alimentare rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale.

D: La pratica svolta in qualità di apprendista pasticciere può ritenersi valida, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare?

R: Nel caso di specie, non si può considerare requisito professionale valido la pratica commerciale acquisita in qualità di apprendista, secondo quanto affermato dal Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011.

D: La pratica svolta in qualità di commessa alla vendita di generi alimentari per dodici mesi negli ultimi cinque anni può ritenersi valida, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare?

R: Nel caso di specie, non è possibile ritenere che il soggetto in questione sia in possesso della qualificazione professionale richiesta, in quanto la pratica acquisita in qualità di commessa alla vendita di generi alimentari è stata svolta per un periodo di tempo insufficiente rispetto ai termini previsti dalla legge.

D: Il Diploma di Tecnico dei Servizi Turistici, di durata quinquennale, può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 162872 dell'11/11/2010, ha precisato che le materie di studio di tale corso non consentono di considerare il diploma in questione requisito professionale valido.

D: L'iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande è considerata requisito professionale valido ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari?

R: Sì, il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 61559 del 31/05/2010, ha riconosciuto la validità dell'iscrizione al REC e pertanto tale iscrizione è considerata valida anche per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

D: Il Diploma di Ragioniere, conseguito negli anni 1974-1975, può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, presso mercati e fiere?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità del Diploma di Ragioniere conseguito prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia e pertanto tale titolo è ritenuto valido.

D: Un corso professionale per il settore merceologico alimentare della durata di 80 ore, rilasciato da un ente gestore convenzionato con la Regione Piemonte, è considerato valido, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore alimentare?

R: Con l'entrata in vigore dell'art. 71, comma 6 del D.lgs n. 59/2010, i requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande sono equivalenti. Pertanto, un corso professionale per il settore merceologico alimentare, può ritenersi valido per l'esercizio di tali attività.

D: Il Diploma di Tecnico della Gestione Aziendale può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'attività di vendita di prodotti alimentari porta a porta?

R: Secondo la circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, il Diploma suddetto confluisce nel nuovo indirizzo dei "servizi commerciali", il cui percorso di studi non consente di riconoscere la sua validità, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge.

D: L'Attestato di idoneità di somministrazione di alimenti e bevande, conseguito a Torino in data 12/05/2011 a seguito di un corso di formazione professionale regionale di durata 130 ore, è considerato valido?

R: Con l'entrata in vigore dell'art. 71, comma 6 del D.lgs n. 59/2010, i requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande sono equivalenti. Pertanto, un corso professionale di somministrazione di alimenti e bevande, può ritenersi valido per l'esercizio di tali attività.

D: La pratica svolta, in qualità di associato in partecipazione, per la gestione dell'attività di servizio bar a favore dei soli soci del Circolo Ricreativo, aderente ad una associazione nazionale, può essere riconosciuta valida, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'attività di commercio nel settore alimentare?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 208369 del 04/11/2011, riconosce il possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

La professionalità deve essere comprovata da idonea documentazione attestante l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente con riferimento alla necessaria condizione di dipendente qualificato espressa dalla legge, a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

D: Il Diploma di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella circolare esplicativa n. 3642/C del 15.04.2011 al punto 1.1, ha elencato le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Pertanto, la Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche può considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentari.

D: Il Diploma di Qualifica professionale di Operatore Meccanico Odontotecnico, può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio dell'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, come di seguito indicato.

Premesso che dall'anno scolastico 2010-2011 è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di istruzione, prevedendo per gli istituti professionali due settori: il settore servizi e il settore tecnologico, riconoscendo tra il settore dei servizi l'indirizzo socio-sanitario.

La specializzazione del titolo di studio sopraccitato, confluisce nell'indirizzo dei "servizi socio-sanitari" consentendo il riconoscimento della sua validità, ai fini del possesso della qualificazione professionale.

D: Il Diploma di Laurea di primo livello in Tecniche Erboristiche, può ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare erboristeria con annessa attività di vendita di integratori e simili.?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella circolare esplicativa n. 3642/C del 15.04.2011 al punto 1.1, ha elencato le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

La laurea suindicata, pur non rientrando tra le lauree elencate al punto 1.1 della circolare, è considerata valida, perché alcune materie di insegnamento contenute nel piano di studio possono essere riconducibili ai settori scientifico-disciplinari indicati al punto 1.3 quali: SSD: AGR/04 – Orticoltura e floricoltura, SSD: BIO/10 – Biochimica, SSD: CHIM/10 – Chimica degli alimenti.

D: La Laurea di primo livello in Corso di Laurea Interfacoltà "Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale" può ritenersi valida, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella circolare esplicativa n. 3642/C del 15.04.2011 al punto 1.1, ha elencato le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Si ritiene che il titolo di studio in argomento non può essere riconosciuto valido, in quanto non rientra tra le lauree elencate al punto 1.1 né le materie contenute nel piano di studio possono essere riconducibili nell'ambito del settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 – Scienze Merceologiche, che è quello più attinente al corso di laurea prescelto.

D: Il Diploma di Laurea di primo livello in Scienze Biologiche (12 – Classe delle lauree in scienze biologiche – D.M. 509/1999) può ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale per il commercio di prodotti alimentari presso un'erboristeria?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare esplicativa n. 3642/C del 15.04.2011, ha individuato le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

La Laurea in Scienze Biologiche può considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentari sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare ministeriale suddetta.

D: I Corsi di formazione obbligatoria triennale sono applicabili anche agli artigiani alimentari, o solo ed esclusivamente ai titolari di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Gli artigiani non sono, in quanto tali, soggetti all'obbligo di formazione triennale, sempre che la loro attività non assuma le connotazioni tipiche della somministrazione, secondo la definizione indicata all'art. 2 comma 1 della L.R. 38/2006.

D: Un attestato di partecipazione al Corso di formazione per operaio generico settore alimentare, rilasciato nella Regione Lazio, è valido ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari?

R: La DGR n. 13-2089 del 24/05/2011 prevede nella Sezione II al punto 2.1.4 - Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte – che se nella Regione Lazio, tale titolo viene considerato sufficiente per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, lo stesso è riconosciuto valido in Regione Piemonte, secondo il principio di reciprocità.

D: Il Diploma di qualifica professionale di “Addetto all'industria dolciaria” (di 3 anni), conseguito nell'anno scolastico 1997/1998, avente tra le materie di studio: igiene, merceologia delle materie prime e dei prodotti dolciari e laboratorio, tecnica dolciaria, è valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per il commercio di prodotti alimentari e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di richiesta di un parere di competenza da parte degli uffici scriventi, ha specificato che il titolo in questione possa considerarsi valido ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti professionali, poiché, in base alla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento degli stessi, è garantita la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione degli alimenti.

D: Il diploma di Perito Tessile è valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'avvio di una ditta individuale con attività di vendita sia di prodotti derivanti dall'attività di panificazione sia di prodotti alimentari confezionati ?

R: Con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Pertanto sulla base delle motivazioni sopra esposte, il diploma di Perito Tessile non può considerarsi valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali.

D: La Laurea in Economia e Commercio con indirizzo in Economia Aziendale, nel cui piano di studio è stato sostenuto l'esame di "Merceologia" è valida ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato al punto 1.3 una serie di materie o settori disciplinari, che qualora presenti (anche almeno uno) nei piani di studio dei corsi universitari abilitano i titoli di studio alla qualifica in questione.

Pertanto l'esame di "Merceologia", inserito e sostenuto nel piano di studi, consente di riconoscere valida la laurea in oggetto, in quanto rispondente a quanto richiesto dal dettato normativo.

D: L'attestato di specializzazione per militari di leva – incarico 79/A (cuciniere), conseguito, ai sensi dell'art. 17 della legge 24/12/1986 n. 958, in data 03/08/1992 presso la Scuola Militare di Commissariato e di Amministrazione – 2° Battaglione Specializzati, può essere considerato titolo valido per l'apertura di un bar/ristorante o di una conetteria, pizza al taglio non di propria produzione?

R: Qualora l'attestato in questione consente nella regione di provenienza l'esercizio delle attività di somministrazione o di commercio di prodotti alimentari, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, secondo il principio della totale equiparazione fra i titoli acquisiti in tutte le regioni italiane, enunciato dalla D.G.R. n. 13-2089/2011 – Sezione II – punto 2.1.4 "Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte".

D: L'iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande è considerato valido ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari?

R: Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso, con propria risoluzione n. 61559 del 31/05/2010, in merito alla validità dell'iscrizione al REC di cui alla L. n. 426/1971, ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per ambedue i settori.

Il Ministero ha, quindi reintrodotto in via interpretativa tra i requisiti professionali la validità della pregressa iscrizione al REC, anche se non previsto espressamente dall'art. 71, comma 6, senza più alcun limite temporale.

Pertanto, l'iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande può considerarsi valido ai fini del riconoscimento del requisito professionale per lo svolgimento dell'attività in questione.

D: La pratica svolta in qualità di apprendista cameriere presso bar/tavola calda, con contratto part-time al 50/% per due anni negli ultimi cinque anni, presso un esercizio di vendita di generi alimentari, è da considerarsi requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari?

R: Premesso che il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011, non riconosce la validità della pratica commerciale acquisita in qualità di apprendista, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento dell'attività in questione, si evidenzia, altresì, che nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentito valutare positivamente richieste (opportunamente documentate) di riconoscimenti riferiti a pratica professionale con contratto di lavoro part-time, secondo risoluzione ministeriale n. 128621 del 27/09/2010.

D: Il titolare di esercizio di vicinato per la vendita di articoli per la casa e di cosmetici, ai fini della commercializzazione, in via complementare, anche prodotti di erboristeria non destinati al consumo alimentare bensì solo alla cura del corpo, deve essere in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari?

R: Laddove l'esercente ponga in vendita prodotti alimentari, per tali intendendosi tutti quelli che sono ingeribili, sarà necessario fare riferimento all'art. 71 comma 6 del D.lgs 59/2010, che disciplina i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di specie l'esercente in questione si limita alla vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare e pertanto non deve essere in possesso dei requisiti professionali.

D: Il titolare di una ditta individuale inquadrato all'INPS quale collaboratore, dall'anno 2000 ad oggi, in una ditta artigiana di gastronomia, lavorazione alimentari e pasta fresca, è in possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 59/2010, ai fini dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Come risulta dal contenuto della disposizione, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, a differenza della previgente disciplina, si riconosce la qualificazione professionale non solo al soggetto dipendente qualificato "addetto alla vendita o all'amministrazione", ma anche al soggetto "addetto alla preparazione di alimenti".

Pertanto, la nuova disposizione non differenzia, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale, fra l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio o in quella della produzione. Conseguentemente, il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 138846 dell'11/10/2010, ha ritenuto che l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo.